

TI_GERICHTE 36.2016.89 vom 13. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2016.89

FR: TI_GERICHTE 36.2016.89 du 13 février 2017

IT: TI_GERICHTE 36.2016.89 del 13 febbraio 2017

Regeste

Azione di risarcimento danni contro la Cassa malati per avere avviato la procedura esecutiva per l'incasso di premi LAMal e LCA che l'assicurato credeva, a torto, d'aver pagato. Il pagamento è invece avvenuto tardivamente, perciò la Cassa era legittimata a escuterlo. Nessun danno può essere fatto valere

Erwägungen

E. 3

Per l'art. 78a LAMal, le pretese di risarcimento dell'istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l'articolo 78 LPGa devono essere fatte valere nei confronti dell'assicuratore; quest'ultimo statuisce mediante decisione. Secondo l'art. 78 cpv. 1 LPGa, gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari. Le condizioni dell'azione di responsabilità sono l'esistenza di un danno, un atto illecito, ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell'amministrazione, e un nesso di causalità tra i due (U. Kieser , Haftung der Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG , in Sozialversicherungsrechtstagung 2013. – St. Gallen : Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, pagg. 116-121). L'art. 78 cpv. 1 LPGa istituisce una responsabilità causale e non presuppone dunque una colpa di un organo dell'istituto assicuratore (U. Kieser , ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad art. 78). La responsabilità è inoltre sussidiaria, nel senso che essa può intervenire soltanto se la pretesa invocata non possa essere ottenuta attraverso le procedure amministrativa e giudiziaria ordinarie in materia di assicurazioni sociali oppure in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come ad esempio gli articoli 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF o ancora 18 cpv. 6 LAM (cfr. DTF 133 V 14 consid. 5; Kieser , ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad art. 78). Affinché una responsabilità secondo l'art. 78 LPGa possa essere ammessa, occorre dunque valutare se sussiste un atto illecito e, nell'affermativa, un danno come pure un legame di causalità tra questi due elementi. 4. La condizione dell'illiceità ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LResp (a cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGa), suppone che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti, abbia violato delle prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico. Un'omissione può pure costituire un atto illecito, a condizione che esistesse, al momento determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente l'omissione commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a favore del lesso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo Stato abbia una posizione di garante nei confronti del lesso e che le prescrizioni determinanti la natura e l'estensione di questo dovere siano state violate. La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di principi generali del diritto (cfr. DTF 133 V 14 consid. 8.1 e

riferimenti ivi citati), come ad esempio l'obbligo, per colui che crea una situazione di pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (cfr. DTF 89 I 483 consid. 6e). Se l'atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l'illiceità è realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura l'autore abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo, si parla d'illiceità nel risultato. Se, per contro, l'atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l'illiceità presuppone che l'autore abbia violato una norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione. Eccezionalmente, l'illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se l'illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In questo caso, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di funzione è di per sé suscettibile d'impegnare la responsabilità dello Stato (cfr. DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd). A titolo di esempio, il Tribunale federale ha qualificato d'illecito il fatto che, contrariamente alla prescrizione di cui all'art. 85bis cpv. 2 OAI, un ufficio AI abbia ommesso di trasmettere al datore di lavoro il formulario per la restituzione d'anticipi, nonostante che il datore di lavoro avesse informato l'ufficio che desiderava riceverne un esemplare (cfr. DTF 133 V 14). Nella sentenza 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 riguardante il caso di un'assicurata che pretendeva un indennizzo di Fr. 50'000 a titolo di riparazione morale per il ritardo con il quale era stata trattata la sua domanda di riquilibrata professionale in ambito AI, al considerando 3 il Tribunale federale ha ammesso che il ritardo ingiustificato a decidere costituisce un atto illecito e che può ledere la personalità. 5. Il danno giuridicamente riconosciuto consiste nella diminuzione involontaria del patrimonio. Esso corrisponde alla differenza tra l'ammontare attuale del patrimonio del leso e l'ammontare che avrebbe questo stesso patrimonio qualora l'atto dannoso non si fosse prodotto (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b). Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione dell'attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell'attivo oppure di una mancata diminuzione del passivo (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa). La nozione di danno nell'ambito del diritto pubblico della responsabilità è di principio uguale a quella vigente nel diritto privato (cfr. STF 2A.362/2000 del 10 dicembre 2001 consid. 3.3 e i riferimenti ivi menzionati). Nel diritto della responsabilità civile, i costi che la vittima sopporta per la consultazione di un avvocato prima dell'apertura del processo civile, nella misura in cui questo passo sia necessario e adeguato, possono costituire una posta del danno, a condizione che essi non siano stati inclusi nelle ripetibili. Ciò vale anche per i costi risultanti da un'altra procedura, come per esempio una procedura penale. Se questa procedura permette d'ottenere delle ripetibili, non è più possibile far valere una pretesa di risarcimento dei costi di patrocinio nel quadro di un'ulteriore azione di responsabilità civile (DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2 pubblicato in SJ 2001 I 153; DTF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a). 6. La responsabilità ex art. 78 LPGA presuppone infine la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata. Il nesso di causalità adeguata è dato se, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, l'agire illecito è atto a causare oppure a favorire il risultato che si è effettivamente prodotto (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 eseguenti ad art. 78). La relativa giurisprudenza non è oltremodo rigida. Non è richiesta una prova rigorosa, ma è sufficiente che il Tribunale maturi la convinzione che un determinato andamento dei fatti s'impone con verosimiglianza preponderante (Kieser, Haftung, op.cit., pag. 120). Il nesso di causalità adeguata può essere escluso, ovvero interrotto, quando un'altra causa concomitante - la forza maggiore, la colpa di un terzo

oppure la colpa della vittima - costituisce una circostanza assolutamente eccezionale o appare straordinaria al punto tale da non essere prevedibile. Di per sé, l'imprevedibilità dell'atto concomitante non è sufficiente per interrompere il rapporto di causalità adeguata. È inoltre necessario che questo atto abbia un'importanza tale da imporsi quale causa più probabile e più immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il comportamento dell'autore (DTF 133 V 14 consid. 10.2 e riferimenti ivi citati). 7. Questo Tribunale rileva che non vi è stato alcun atto illecito da parte della Cassa resistente, né è ravvisabile un danno subito dall'insorgente. Fanno quindi difetto i presupposti legali per potere dare seguito alla richiesta ricorsuale di un indennizzo. 8. Per l'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. In virtù dell'art. 90 OAMal, i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. L'art. 105a OAMal stabilisce che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). 9. La Cassa malati ha preteso dall'assicurato il pagamento dei premi LAMal e LCA di aprile 2016 di _____ e RI 1, per un importo complessivo di Fr. 816,50: dapprima con la fattura del 22 febbraio 2016, poi con il sollecito del 18 aprile 2016 e infine con la diffida del 18 maggio 2016. Non dando seguito a questo suo obbligo di pagamento, la Cassa malati ha fatto spiccare nei confronti dell'assicurato dall'Ufficio di _____ di _____ un precetto esecutivo per il medesimo importo, a cui si sono aggiunti gli accessori. Il pagamento di Fr. 816,50 è stato effettuato dall'assicurato tra la domanda di esecuzione (2 luglio 2016) e la notifica del PE n. _____ (13 luglio 2016): l'accredito sul conto dell'assicuratore è infatti avvenuto il 6 luglio 2016 (doc. 7). Il ricorrente ha sempre sostenuto di non essere mai stato in debito con il suo assicuratore malattia, di avere sempre pagato tutti i premi, perciò ritiene che la procedura esecutiva avviata contro di lui sia illecita e, come tale, che gli abbia causato dei danni. 10. A torto. In effetti, la fattura dei premi n. 328854110 del 22 febbraio 2016 di Fr. 816,50 è stata pagata dal ricorrente con la relativa polizza di pagamento n. 212694685 328854110 9 soltanto mediante ordine bancario di pagamento del 4 luglio 2016 (doc. XV/4) e l'importo è stato accreditato sul conto dell'assicuratore malattia il 6 luglio seguente (doc. 7). Ciò dimostra chiaramente che il ricorrente ha pagato manifestamente in ritardo i premi LAMal e LCA di aprile 2016 e che quando il 2 luglio 2016 la Cassa malati ha avviato la procedura esecutiva nei suoi confronti detto pagamento non le era ancora pervenuto. L'assicurato non è mai stato in grado di comprovare che detto pagamento fosse già stato invece effettuato e quindi che la procedura di incasso mediante PE fosse arbitraria. A dire il vero, l'assicurato non ha mai comprovato nemmeno alla Cassa malati, mediante

documenti giustificativi, che i premi LAMal e LCA suoi e della moglie del mese di aprile 2016 fossero già stati soluti. Egli ha sempre, e soltanto, obiettato di non essere debitore di alcunché nei confronti del suo assicuratore ma, anzi, addirittura creditore (doc. E). È però evidente che quando l'assicurato si è informato direttamente presso la Cassa malati sulla ragione d'essere del PE n. _____, il 13 luglio 2016 non risultavano premi scoperti, giacché il pagamento del 6 luglio precedente aveva colmato la lacuna dei premi del mese di aprile. È solo il 4 novembre 2016 (doc. XV), pendente causa, che l'interessato ha trasmesso al Tribunale gli ordini bancari con cui da gennaio a settembre 2016 sono stati mensilmente versati alla sua Cassa malati gli ammontari di Fr. 816,50. Tuttavia, con la produzione di questi estratti l'insorgente ha soltanto comprovato di avere corrisposto mensilmente a CO 1 l'importo di Fr. 816,50, ma da questi ordini non è possibile risalire a quale prestazione si riferisca ogni pagamento: mancando la causale di ogni versamento è infatti impossibile conoscere il motivo di ogni pagamento. Nel suo scritto accompagnatorio il ricorrente ha invece fornito una spiegazione e ha indicato la causale appaiando ogni suo pagamento a ogni singolo mese di premi dovuti (doc. XV). Secondo l'elenco che egli ha allestito, i due pagamenti del 4/5 luglio 2016 si riferirebbero ai premi di giugno rispettivamente a quelli di luglio 2016, mentre i premi di aprile 2016 sarebbero stati corrisposti il 15 aprile 2016. Questa tesi, però, non regge e non può quindi essere tutelata. Infatti, come ha rettamente rilevato la Cassa resistente, per ciò che concerne la mensilità in discussione va evidenziato che, conformemente all'ordine del 4 luglio 2016 dato dal cliente, risulta che l'indomani la banca ha eseguito due pagamenti di Fr. 816,50 ciascuno a CO 1. Dall'estratto conto del 2 settembre 2016 (doc. 7) risulta che questi importi sono stati entrambi accreditati sul conto dell'assicuratore il 6 luglio 2016 (" Incasso tramite PVR "). Il primo ammontare è andato a coprire i premi del mese di aprile 2016 (pag. 1), che con fattura n. 328854110 erano da corrispondere entro il 31 marzo 2016. Visto il ritardo nel pagamento, per questi premi la Cassa malati ha avviato l'esecuzione n. _____, nell'ambito della quale il 4 luglio 2016 sono state accollate al debitore le spese amministrative di Fr. 120.-, gli interessi scaduti di Fr. 10,30 e le spese della procedura d'esecuzione di Fr. 53,30. L'altro importo è stato accreditato sui premi del mese di luglio 2016 (pag. 2), fatturati il 17 maggio 2016 (n. 336261287) e da corrispondere entro il 30 giugno 2016. Il pagamento del 15 aprile 2016, che nella sua distinta l'interessato sostiene riferirsi ai premi di aprile 2016, è stato invece accreditato sui premi di maggio 2016, scaduti a fine aprile 2016. Dal conteggio allestito dalla Cassa malati risulta che tutti i pagamenti dei premi LAMal e LCA sono stati effettuati dall'assicurato con le polizze di versamento arancioni (PVR) trasmessegli dall'assicuratore (doc. 7: " Incasso tramite PVR "). Ciò significa che ogni versamento era tracciato, ovvero ogni polizza di versamento era numerata e questo numero corrisponde al numero della fattura delle prestazioni, così che l'importo pagato andava direttamente a coprire la relativa prestazione fatturata. Questo è quanto è capitato anche nel caso concreto. Avendo usato le polizze di pagamento originali fornitegli dalla Cassa malati, il versamento dei premi di aprile 2016 è stato così facilmente rintracciato come accreditato il 6 luglio 2016. Con certezza - anche perché l'assicurato non è stato in grado di comprovare il contrario, la semplice elencazione di avvisi di addebito non dimostrando ancora la causale di ogni singolo ordine di pagamento - questo Tribunale può quindi concludere che il pagamento dei premi LAMal e LCA di aprile 2016 dei coniugi è avvenuto manifestamente in ritardo e quindi in palese violazione dell'art. 90 OAMal, secondo cui i premi vanno pagati in anticipo (in concreto, entro il 31 marzo 2016). Stanti così le cose, la Cassa malati resistente era legittimata a richiedere l'esecuzione dell'assicurato (art. 64a cpv. 2 LAMal e art. 105b cpv.

1 OAMal) dopo averlo infruttuosamente diffidato concedendogli un termine supplementare di 30 giorni susseguente a un sollecito (art. 64a cpv. 1 LAMal) (STF 9C_414/2015 del 16 ottobre 2015 consid. 4.2.1) . Quanto alle affermazioni dell'assicurato secondo cui la causa dello scoperto "(...) è tutt'altro che chiara e verosimilmente riconducibile ad un mancato invio da parte di CO 1)" (doc. XI) e che "vi possa essere stato un disguido imputabile a CO 1 o un semplice ritardo nella registrazione del pagamento" (doc. I punto 5) che ha dato poi luogo alla procedura esecutiva, alla luce di quanto precede è dimostrato che la procedura aperta dalla Cassa malati era fondata, siccome i premi di aprile 2016 sono stati effettivamente soluti con tre mesi di ritardo. Non va infatti dimenticato che la domanda di esecuzione, che è sfociata nel PE n. _____ dell'11 luglio 2016, è stata comunque presentata antecedentemente (2 luglio 2016) il pagamento dell'assicurato, ordinato il 4 luglio 2016 e giunto alla Cassa malati il 6 seguente. 11. Per quanto concerne la lamentela del ricorrente secondo cui egli non avrebbe mai ricevuto un'ingiunzione di pagamento con cui lo si avvisava del mancato pagamento dei premi di aprile 2016 non essendogli stati inviati per raccomandata né solleciti né diffide (doc. I punto 5), la questione non merita di essere esaminata oltre alla luce della tematica in oggetto. In effetti, la questione in esame porta sull'esistenza o meno di un danno che sarebbe derivato all'assicurato dalla notifica, come tale, del precetto esecutivo n. _____ e non sulla correttezza della procedura adottata dalla Cassa malati resistente. Inoltre, e ad ogni modo, l'assicurato ha saldato il suo debito e la Cassa malati ha conseguentemente annullato la procedura esecutiva appositamente avviata, perciò la censura dell'assicurato diventa ugualmente priva di oggetto. Ritenuto, occorre ribadirlo, che il ricorrente era senza dubbio in ritardo nel pagamento dei premi del mese di aprile 2016, essendo il (primo) termine di pagamento scaduto il 31 marzo 2016, l'avvio della procedura esecutiva quando l'interessato era ancora debitore dei premi di aprile 2016 era dunque, in sé, giustificato. Da una procedura corretta non è dunque possibile fare valere un danno, sia esso materiale sia esso morale. L'assicurato, che ha violato l'art. 90 OAMal per avere pagato in ritardo i premi LAMal e LCA di aprile 2016, non può certo lamentarsi di avere subito un danno dall'esecuzione intrapresa dal suo assicuratore. Se del caso, invece, sarebbe la Cassa malati a potere vantare nei confronti del suo affiliato un danno per avere atteso tre mesi per incassare il suo credito. Ed in effetti il suo danno si è tradotto con il computo di interessi di ritardo e con l'accollare al debitore le spese amministrative ed esecutive che ha essa dovuto sopportare e anticipare per recuperarlo. Addirittura, per venire incontro all'assicurato, questi accessori sono stati in via del tutto eccezionale stornati ed annullati e quindi sono rimasti a carico del creditore che, come visto, aveva invece tutte le ragioni per avere cercato di incassare il suo premio. Così agendo, il precetto esecutivo ha potuto essere cancellato e la relativa procedura di incasso annullata, ma solo dopo che l'importo di Fr. 816,50, certamente dovuto, è stato debitamente corrisposto dall'assicurato. Per di più, il ricorrente non ha mai e in alcun modo dimostrato alla Cassa malati e neppure al Tribunale di avere patito dei danni, materiali e/o morali. La circostanza di avere fatto valere i suoi diritti scrivendo e contattando telefonicamente il suo assicuratore per chiedere spiegazioni non vuole ancora dire che da ciò egli ne abbia derivato un danno. Neanche il fatto che il ricorrente si sia attivato presso un'altra autorità e davanti a questo Tribunale può portare a una diversa conclusione. L'assicurato non ha nemmeno comprovato di essere stato penalizzato nell'esercizio della sua professione dall'aver dovuto dedicare del tempo per capire il motivo della sua escussione, scrivere e telefonare alla Cassa malati. Inoltre, egli non ha neppure sostenuto di avere subito delle ripercussioni nella sua attività lavorativa per essere stato escusso, a suo

dire a torto, per un debito riferito al mancato pagamento di premi di Cassa malati. Ad ogni modo, il TCA osserva che nessun danno poteva e può comunque essere validamente fatto valere per l'avvio di una procedura esecutiva che i fatti hanno poi ampiamente giustificato. In virtù di quanto precede, la (generica) richiesta di condanna di CO 1 a pagare un'adeguata indennità quale risarcimento del danno arrecatogli e quale parziale risarcimento delle spese e dei costi causati deve essere pertanto manifestamente respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.